



ORDINANZA MUNICIPALE
concernente la videosorveglianza
presso le scuole comunali di Biasca

(del 22 novembre 2021)

IL MUNICIPIO DI BIASCA

richiamato il Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio comunale del 12 marzo 2019;

ordina:

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza definisce le disposizioni che disciplinano la videosorveglianza presso le scuole comunali di Biasca.

Art. 2 Organo responsabile

Il Municipio è l'organo responsabile.

Art. 3 Scopo

La videosorveglianza è di tipo dissuasivo e fisso e tende a prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con campo di visione circoscritto al sedime definito all'art. 4.

Art. 4 Area

¹L'area sorvegliata interessata è quella esterna del sedime delle scuole elementari alla Bosciorina (part. 2770 RFD Biasca). È esclusa la videosorveglianza di aree private.

²Sono apposti dei cartelli indicatori alle entrate del sedime (cancelli) e/o in prossimità delle singole videocamere che informano della presenza di videocamere e indicano l'organo responsabile.

Art. 5 Organi partecipanti

Gli organi amministrativi (organi partecipanti) autorizzati a richiedere le registrazioni, in caso di rilevamento di un potenziale atto illecito, sono il Direttore e il Vice Direttore dell'Istituto scolastico comunale.

Art. 6 Mandatario

²Il Municipio ha conferito l'incarico di eseguire la videosorveglianza all'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB), come da contratto siglato.

Art. 7 Registrazioni

Le riprese sono limitate alle ore serali e notturne (17.00 – 07.00) e vengono registrate su rilevazione di movimento.

Art. 8 Modalità di utilizzo e tempi di conservazione

¹L'accesso ai dati è regolato dal contratto con AMB.

²L'analisi delle immagini non avviene in tempo reale, ma successivamente alla commissione di un atto illecito (garanzia indiretta della sicurezza e dell'ordine pubblico). In tal caso gli organi partecipanti devono formulare ad AMB la richiesta di consultazione in forma scritta.

³Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 100 ore.

⁴È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

Art. 9 Misure di sicurezza

¹La responsabilità della protezione dei dati e della sicurezza, come pure della cancellazione dei dati rilevati automaticamente è di competenza di AMB.

²Per quelli trasmessi agli organi partecipanti, tale responsabilità è del Municipio (organo responsabile).

Art. 10 Disposizioni abrogative / Entrata in vigore

La presente ordinanza abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile ed entra in vigore il 1. dicembre 2021.

Per il Municipio:

il Sindaco



Loris Galbusera



il Segretario

Igor Rossetti

Adottata con risoluzione municipale no. 914 del 22.11.2021
Pubblicata all'albo comunale dal 30.11.2021 al 17.01.2022
In vigore dal 1 dicembre 2021